



# COMUNE DI VERZUOLO

Piazza Martiri della Libertà, 1  
12039 Verzuolo (Cuneo)  
Cod. Fisc. 85000850041 - P. Iva 00308170042  
verzuolo@cert.ruparpiemonte.it  
sindaco@comune.verzuolo.cn.it

Area amministrativa e socio assistenziale

Tel. 0175 255110 - Fax 0175 255119

Area amministrativa demografica

Tel. 0175 255151 - Fax 0175 255154

Area amministrativa contabile

Tel. 0175 255121 - Fax 0175 255173

Area tecnica

Tel. 0175 255141 - Fax 0175 255134

Area di vigilanza commercio e attività produttive

Tel. 0175 255162 - Fax 0175 255169

## ORDINANZA N. 00226/2020

### RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' – GENERI NON ALIMENTARI – CON ATTUAZIONE DI PARZIALE SPOSTAMENTO DEI BANCHI IN OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 – PROVVEDIMENTO –

#### IL SINDACO

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**RICHIAMATO** il D.L. 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

**CONSIDERATO** che, a titolo precauzionale e prudenziale, vista la grave situazione epidemiologica in atto, si è provveduto alla sospensione del mercato settimanale;

**RICHIAMATA** la decisione del C.O.C. con la quale si decideva sulla riapertura dei mercati limitatamente ai generi alimentari in senso stretto dal 14 aprile 2020 rispettando le regole imposte dai vari decreti nonché dalle linee guida proposte dal Sindacato Provinciale FIVA – Confcommercio Federazione Italiana Venditori su Aree Pubbliche prot. n. 3415 del 30/03/2020;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, contenente le disposizioni da applicarsi nel periodo dal 18 maggio c.a. al 14 giugno p.v.;

**PRESO ATTO** della possibilità di una possibile e rapida apertura del mercato, di procedere ad una riorganizzazione dei posteggi mediante lo spostamento dei vari banchi comunque collocati sempre nell'area mercatale esistente, Piazza Martiri della Libertà e Vicolo Fucina;

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte con decreto n. 58 del 18.05.2020 ha stabilito: “...dal 20 maggio 2020 è consentita l'apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del DPCM del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), contenuta nelle Linee d'indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive allegate sub 1 al presente provvedimento”;

**RAVVISATA** la necessità di adottare le misure di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nelle richiamate linee di indirizzo;

**CONSIDERATO** che le misure concretamente applicate per la dislocazione dei banchi di vendita tengono conto dello stato dei luoghi, delle oggettive possibilità di distanziamento e della idoneità all'applicazione ed al rispetto dei protocolli governativi e regionali;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

#### ORDINA

- per i motivi espressi in premessa di provvedere alla ripresa dell'attività commerciale su aree pubbliche (settore non alimentare), a partire dal 26 maggio 2020, con la completa riapertura del mercato cittadino settore alimentare e non alimentare, in modo tale da rispettare le norme dei protocolli imposti dal Governo e dalla Regione Piemonte, con sistemazione dei banchi di vendita come di seguente indicato:

- **MERCATO DEL MARTEDI': Piazza Martiri della Libertà – Via Fucina**

- di prevedere che tutte le suddette attività commerciali su aree pubbliche siano svolte nel rispetto delle norme che disciplinano la distanza interpersonale e quelle igienico sanitarie contenute nelle *“Linee d’indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* del 16 maggio 2020 – riportate a seguito in estratto e che in particolare si richiamano:

**Misure a carico dei frequentatori/clienti del mercato:**

- obbligo di indossare mascherine;
- uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto , particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

**Misure a carico del titolare di posteggio:**

- Ogni concessionario occuperà, tendenzialmente, il proprio posteggio indicato nell’autorizzazione posseduta seguendo le indicazioni degli operatori di Polizia Locale che provvederanno a risistemare le varie attività distanziandole e/o dislocandole a seconda delle esigenze;
- l’operatore e gli addetti alla vendita prima dell’accesso al luogo di lavoro si sottoporranno autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° l’operatore e gli addetti alla vendita dovranno astenersi dal presentarsi sulla propria postazione di vendita;
- informativa alla clientela delle disposizioni su sistemi di protezione (mascherine, guanti, ecc.);
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento e delle calzature: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di bene usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

**AVVERTE**

-salvo che il fatto costituisca più grave reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi sopra indicati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19, sarà applicata la sanzione amministrativa **da € 400.00 a € 3000,00**, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste

-che è esperibile avverso il presente provvedimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di gg. 120 a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale.

**DISPONE altresì**

- che il presente atto venga trasmesso, per l’esecuzione e per gli eventuali provvedimenti di competenza:
- al Comando di Polizia Locale;
- a tutti gli operatori commerciali operanti sul mercato di Verzuolo;

per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza:

- Alla Prefettura di Cuneo: [prefettura.prefcn@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefcn@pec.interno.it) ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo (CN) [stcn13925@carabinieri.it](mailto:stcn13925@carabinieri.it) ;

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Verzuolo e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

Verzuolo 25 MAGGIO 2020

**IL SINDACO**  
PANERO Giovanni Carlo  
*Firmato Digitalmente*